

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 17

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CORTIANA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul  
grado di innovazione tecnologica nella scuola pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro mondo è ormai entrato in una nuova dimensione globale dominata dal sapere prima ancora che dalla produzione. La società della conoscenza e dell'informazione è un fatto con il quale chi ha responsabilità di legislazione deve fare i conti.

Ancora di più quando si tratta di scuola, visto che dalle decisioni del legislatore dipendono in primo luogo il futuro delle nuove generazioni, e in seconda istanza la sostenibilità economica del Paese.

La presente proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul grado di innovazione tecnologica

nella scuola pubblica, con l'obiettivo di fornire un quadro generale dello sviluppo tecnologico e della qualità dell'istruzione che viene fornita agli studenti italiani in questo settore, riconoscendo in questa istanza un elemento chiave dello sviluppo generale del Paese. Il fatto che chi oggi è studente sappia accedere alla rete delle reti, o utilizzare al meglio gli strumenti informatici, costituisce un dato determinante per un futuro percorso professionale e determinerà, come effetto di massa, la capacità di crescita dell'Italia nello scenario della competizione europea e globale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione e le finalità della Commissione, anche in relazione alla nuova organizzazione di autonomia delle scuole nel sistema dell'istruzione. L'articolo 2 riguarda la composizione della Commis-

sione e le modalità di nomina, mentre gli articoli 3, 4, 5 e 6 concernono rispettivamente i poteri della Commissione, l'acquisizione di atti e documenti, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul grado di innovazione tecnologica nella scuola pubblica, con il fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi all'introduzione degli strumenti di innovazione tecnologica ed informatica nell'attività didattica, formativa e amministrativa della scuola pubblica.

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare lo stato di attuazione delle politiche scolastiche inerenti l'innovazione tecnologica e delle politiche di *e-government* ed *e-learning* attivate nell'ambito dell'istruzione scolastica sull'intero territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta didattica agli studenti e l'attivazione dei necessari strumenti di aggiornamento per il personale docente. Più in generale essa dovrà fornire al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato dello sviluppo tecnologico nell'ambito dell'istruzione scolastica, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore;

b) acquisire elementi per valutare le dinamiche della spesa per l'innovazione tecnologica nel sistema dell'istruzione scolastica, anche in relazione all'autonomia funzionale di cui godono gli istituti scolastici, al fine di verificare l'esistenza di eventuali sprechi, e gli effetti delle attuali scelte in materia di strumenti *hardware* e *software*;

c) acquisire, inoltre, elementi conoscitivi su:

1) lo stato di attuazione dell'autonomia scolastica e l'influenza di tale autonomia sulle scelte relative all'innovazione tecnologica;

2) lo stato di attuazione, in ambito scolastico, delle politiche volte alla difesa del *copyright* o diritto d'autore;

3) l'organizzazione e la verifica dei corsi sperimentali e l'incidenza dell'innovazione tecnologica in questi percorsi formativi;

4) il grado di aggiornamento degli insegnanti rispetto sia alle competenze in materia di nuove tecnologie, sia all'uso diversificato nell'attività didattica di tali strumenti;

5) le migliori prassi di aggiornamento degli insegnanti volte ad una diffusione delle metodologie informatiche;

d) proporre un confronto tra diversi sistemi didattici, organizzativi e gestionali già in atto in diversi Paesi europei.

3. La Commissione, la cui durata è fissata in trenta mesi dalla data della sua costituzione, presenta al Senato della Repubblica relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.

4. Per i compiti di cui al comma 2, lettera c), la Commissione presenta una relazione entro sei mesi dalla data della sua costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato nomina altresì il Presidente della Commissione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

#### Art. 3.

##### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

#### Art. 4.

##### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire tutti gli atti e i documenti che riguardano l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti di cui all'articolo 4 comma 3.

## Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



